



COMUNE DI PREPOTTO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2017.**

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA -

L'anno **DUEMILADICIASETTE**, il giorno **CINQUE** del mese di **APRILE**, alle ore **18,30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

SINDACO E CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. FORTI Mariaclara	X		9. NIEMIZ Alessandro	X	
2. MACORIG Francesca	X		10. DE SARNO Antonio		X
3. SIRCH Vincenzo	X		11. IACONCIGH Tiziana	X	
4. TOMASETIG Elena	---	---	12. IACOLETTIG Gabriele	X	
5. IACOLETTIG Francesco	X		13. ZUBIZ Gerry		X
6. DURÌ Stefania	X				
7. PETRUSSA Gianni	X				
8. LESIZZA Alessandro		X	Totale N.	9	4

Assiste il Segretario Comunale Sig. **GARUFI dr. Fiorenzo**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza la Sig.ra **Avv. Mariaclara FORTI** nella sua qualità di **SINDACO** che procede all'esposizione dell'oggetto sopraindicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - dall'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31

dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2016 e che per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.

Considerato, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e che per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per

cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 250,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti.

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Dato atto che questo Ente ha stabilito un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, anche per l'anno 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale con relative pertinenze ed assimilate (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per cento
Abitazioni tenute a disposizione	1,00 per cento
Fabbricati rurali strumentali (categoria D/10)	1,00 per cento
Beni-merce	1,00 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria "D" (esclusi i D/10)	1,00 per cento

Stimato in € 35.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Individuati i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI e dato atto che i costi relativi sono i seguenti:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 36.946,00
2	manutenzione ordinaria strade	€ 23.723,00
3	manutenzione ordinaria patrimonio	€ 23.325,00
TOTALE		€ 83.994,00

Ritenuto di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304/2016) che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende anche per l'anno 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera di C.C. n.07/13.06.2016 "CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016";

Udito l'intervento del Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione in esame;

Dichiarata aperta la discussione e sentiti gli interventi :

- del sig. consigliere laconcich Tiziana la quale: fa presente che l'applicazione della TASI è stata introdotta da questa amministrazione e che prima non esisteva; fa osservare che nulla è cambiato rispetto all'anno scorso, anzi che non vi è stata la volontà di ridurre le imposte; - precisa che nel vicino Comune di Cividale si paga l'IMU e non la TASI e che nel nostro Comune si pagano ambedue le imposte; fa presente che per ciò che attiene il pagamento della TASI per le categorie diverse dalle prime abitazioni poteva applicarsi una riduzione alle aliquote attuali della TASI dato che, tra l'altro, nell'ambito del territorio la situazione strutturale degli stessi immobili o altri fattori (vedasi ad esempio piccoli agricoltori che possiedono per scopo modesti immobili, case sfitte, case date in uso a qualche parente) non ne permettono un effettivo utilizzo;
- del Sindaco il quale motiva l'applicazione delle attuali aliquote fissate per il tributo di che trattasi;

Udito di seguito l'invito del Sindaco di procedere a votazione per l'approvazione della proposta di deliberazione in esame;

Procedutosi a votazione: Presenti e votanti n. 9;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Iaconcich Tiziana, Iacolettig Gabriele), astenuti n. 0, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017 confermando quelle approvate con deliberazione di C.C. n.07/13.06.2016:

Fattispecie	Alliquota
Abitazione principale con relative pertinenze ed assimilate (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per cento
Abitazioni tenute a disposizione	1,00 per cento
Fabbricati rurali strumentali (categoria D/10)	1,00 per cento
Beni-merce	1,00 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria "D" (esclusi i D/10)	1,00 per cento

- 2) di stimare in €. 35.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

- 3) Di dare atto che € 21.417,00 verranno versati direttamente nelle casse comunali con i pagamenti dei contribuenti, mentre la parte restante del gettito dovrebbe venire calmierata dai versamenti della Regione F.V.G. con i trasferimenti erariali quale importo riferito alla prima casa ma abolito dalle leggi statali;
- 4) di stabilire in € 83.994,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, così come riportato nel prospetto seguente:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 36.946,00
2	manutenzione ordinaria strade	€ 23.723,00
3	manutenzione ordinaria patrimonio	€ 23.325,00
TOTALE		€ 83.994,00

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

INDI, previa separata distinta votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Iaconcigh Tiziana, Iacoletti Gabriele), astenuti n. 0, espressi ed accertati nelle forme di legge, **delibera** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

Comune di Prepotto

Provincia di Udine

Ufficio Tributi - Personale - Istituzionale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Prepotto, li **31 marzo 2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GIANNI BON

Comune di Prepotto

Provincia di Udine

Ufficio Tributi - Personale - Istituzionale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Prepotto, li **31 marzo 2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UTT Natissone - Polo 3 (Manzano-Prepotto)
F.TO DANIELA TOMASIN

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mariaclara FORTI



IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fiorenzo GARUFI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal **10 APR, 2017**
- che la stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari il **10 APR, 2017** n. **1476** di Prot.

addì, **10 APR, 2017**



L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Bruno SGUBIN

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, **10 APR, 2017**



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno SGUBIN)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n.21, come sostituito dall'art.17, comma 12, lettera a), della L.R. 24.05.2004 n.17.
Prepotto, li **10 APR, 2017**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal **10.04.2017** al **25.04.2017** (art.1, comma 15, della L.R. 11.12.2003 n.21).
Prepotto, li

L'IMPIEGATO RESPONSABILE